



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 1h del 20/5

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale P.V. 10A/RG/14 del 27.09.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° P.V. 10A/RG/14 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 27 Settembre 2014, ore 09,00, redatto dal Dott. LICITRA Giuseppe, Uff. di P.G., Veterinario Dirigente, in riferimento ai fatti accertati in data 15.07.2014, ore 11,00 circa, presso l'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RG719), sito in Ragusa, C/da Illice, di cui è titolare la Sig.ra DINATALE Emanuela, nata a Ragusa il 02.10.1959 ed ivi residente in Via E. C. Lupis n.° 6, erede insieme al fratello DINATALE Giovanni, dell'azienda del padre DI NATALE Giuseppe, già titolare di un'unica azienda con Cod. Az. 009RG061, costituita da tre fondi, tra i quali quello sito in C/da Illice;

Atteso che alla suddetta Sig.ra DINATALE Emanuela è stata rilevata la violazione di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 27 agosto 1994 n.° 651, e sanzionata dall'art. 2 della L. 615/64 per **“non aver identificato n.° 2 capi bovini in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda di provenienza, nella fattispecie i bovini identificati dal verbalizzante con marca VS RG05230 e VS RG005227”**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 2, L. 615/64, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.500.000, che convertita alla valuta attuale in euro è da considerarsi da € 77,00 a € 774,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€ 154,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che la violazione è stata contestata alla Sig.ra Dinatale che, come riportato nel verbale di contestazione, dichiarava: **“Preciso che la mia azienda (009RG719) è stata ereditata dal padre Dinatale Giuseppe e che la conduco dal 1 aprile 2014”**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato il 03.10.2014 nelle mani della Sig.ra DINATALE Emanuela, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€ 154,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati per la Sig.ra DINATALE Emanuela, nella qualità di proprietaria dell'allevamento bovino, Cod. Az. IT 009RG719, sito in Ragusa, C.da Illice, all'Ufficio Sanzioni dell'ASP in data 28.11.2014 oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Viste le controdeduzioni a firma del Dott. Giuseppe Licitra, Medico Veterinario Dirigente Area A del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 336/15/ASPRG/VetRG del 21.01.2015 che sottolinea tra l'altro il superamento del termine per la presentazione degli scritti difensivi;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra Dinatale Emanuela, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

L'accertamento ha evidenziato la mancata identificazione di due bovini presenti nell'azienda (cod. az. 009RG719) della Sig.ra Dinatale, poiché sprovvisti di entrambe le marche auricolari.

I due bovini venivano identificati successivamente dal servizio veterinario con bolo endoruminale e due marche di vincolo sanitario, V.S RG05230 (vitello maschio di circa 12-14 mesi) e V.S RG 005227 (bovina femmina di circa tre anni).

I bovini, poiché non più tracciabili, sono stati macellati e distrutti dalla Sig.ra Dinatale;



La Sig.ra Dinatale non contesta il fatto oggetto della violazione, ma dichiara, già al momento dell'accertamento (cfr. Verbale), che solo a far data dal 1 Aprile 2014 ha iniziato a condurre l'azienda in proprio.

Altri elementi chiarificatori vengono tratti dagli scritti difensivi che, pur presentati oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della Legge 689/81, come giustamente rilevato dal Dipartimento veterinario, l'Ufficio Sanzioni può, discrezionalmente tenere in considerazione, se lo ritiene utile ai fini istruttori (Cass. Civ., Sez. I 13.6.2006, n.° 13677).

Negli scritti difensivi detti la ricorrente ribadisce che solo dal 1 aprile 2014 ha cominciato a condurre autonomamente il fondo di C.da Illice, che insieme ad altri due fondi, rispettivamente in C/da Lapa e in C/da Mendici, sono stati ereditati dalla stessa e dal fratello Dinatale Giovanni, alla morte del padre Dinatale Giuseppe (titolare della Azienda cod. 009RG061) avvenuta il 14.01.2014.

La ricorrente precisa ancora che prima di tale data era solo il fratello ad occuparsi della "gestione organizzativa e sanitaria del patrimonio aziendale" sia nei fondi di C.da Illice e Lapa ove sono presenti due strutture zootecniche per l'allevamento delle vacche da latte e la relativa raccolta della produzione di latte e sia nel fondo di C/da Mendici ove venivano tenuti solo animali non in produzione.

La Sig.ra Dinatale dichiara infine che: "in ottemperanza alle disposizioni contenute nel testamento, redatto dal de cuius e solo recentemente pubblicato (28.10.2014)" alla stessa "venivano lasciati i fondi di C/da Illice e Mendici" mentre nel lasso temporale fra la divisione degli animali, come da disposizione testamentaria, e l'accertamento del 15.7.2014 gli animali venivano governati da personale di stalla extracomunitario, che "senza informare il detentore dell'azienda, ha applicato ai due animali, che per motivi casuali avevano perso i marchi auricolari (peraltro mai rintracciati), altri due marchi rinvenuti in azienda, della cui esistenza non ero stata informata al momento della presa di possesso dell'azienda, appartenenti ad animali già macellati".

Il Dott. Licitra, Medico Veterinario del distretto di Ragusa chiarisce che: "appena un bovino perde una marca auricolare per un qualsiasi motivo accidentale, l'ordine della marca persa (duplicato) deve essere fatta nel più breve tempo possibile, per evitare che perdendo la seconda marca dell'altro orecchio, venga meno la tracciabilità degli animali presenti in azienda".

La responsabilità per la violazione commessa e non contestata nei fatti dalla ricorrente, va pertanto riconosciuta alla stessa in quanto, come lei stessa dichiara, nel periodo dell'accertamento conduceva di fatto autonomamente l'azienda, avvalendosi dell'aiuto di personale extracomunitario su cui la stessa aveva comunque un dovere di vigilanza per l'attività svolta nel suo esclusivo interesse.

Il fatto di aver iniziato la conduzione in proprio solo di recente, come più volte ribadito nel verbale e negli scritti non costituisce fattore esimente né attenuante.

Va invece esclusa nella fattispecie la responsabilità solidale del fratello Giovanni, in quanto al momento dell'accertamento, non si occupava più della azienda della sorella, mentre la violazione va imputata alla ricorrente.

L'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico della Sig.ra Dinatale la collaborazione dimostrata con l'abbattimento dei due capi non identificati come prevede la normativa in materia costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.M. 27 Agosto 1994 n.° 651.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra DINATALE Emanuela, nata a Ragusa il 02.10.1959 ed ivi residente in via E. C. Lupis n.° 6 nella qualità di proprietaria dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG719, sito in Ragusa, C.da Illice, il pagamento della somma totale di € 77,00 (euro settantasette/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

Ingiunge



alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 77,00
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00

Per complessivi € 143,00 (euro centoquarantatre/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **Dinatale Emanuela**, sopra generalizzata, residente in Ragusa, via E. C. Lupis n.° 6 nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG719, sito a Ragusa in C/da Illice ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 2 FEB. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



